



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 077

Data: 02/01/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 30/12/2024 relativo all'incontro (25455) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio G. Scola Alba di Canazei - Canazei (TN) il 29/12/2024 tra Fassa Falcons (020) e Hockey Como (285).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per **3** giornate inflitta all'atleta **Cassan Igor** (n. tessera 76900) della società S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl 020 per violazione dell'art. 13.1 del Codice delle penalità.

Inibizione ad attività federale inflitta al dirigente **Soracreppa Martino** con sospensione da ogni attività sportiva, organizzativa e di rappresentanza in seno alla società di appartenenza ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 39.5, punto VIII del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Cassan Igor (n. tessera 76900)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 31.56, il predetto giocatore caricava col proprio bastone impugnato a due mani, all'altezza del collo, l'avversario #20 TERZAGO Tommaso, in possesso del disco. Conseguentemente al fallo subito, quest'ultimo cadeva all'indietro, sbattendo violentemente la testa sulla pista ghiacciata, lamentando difficoltà respiratorie.

Veniva quindi soccorso dal personale sanitario, che provvedeva ad accompagnare il giocatore colpito al di fuori del campo di gara, per prestare la dovuta assistenza.

Il gioco rimaneva interrotto per una decina di minuti.

Il CASSAN veniva così punito con penalità maggiore (5') più automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L'arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito la carica, dopo le cure prestate dal personale medico, era in grado di riprendere il gioco.

Ciò premesso, il fallo segnalato appare grave, in quanto idoneo a mettere seriamente in pericolo l'incolumità fisica del giocatore colpito. Quest'ultimo, fortunatamente, non ha riportato lesioni tali da impedirgli, dopo l'intervento dei sanitari e le cure del caso, di riprendere il gioco, anche se, nell'immediatezza, le conseguenze del colpo subito sono apparse serie.

E' di tutta evidenza che il bastone, impugnato a due mani, utilizzato per colpire l'avversario all'altezza di organi vitali (il collo), si configura come strumento di offesa e per tale ragione, anche in assenza di precedenti specifici contestabili, l'applicanda sanzione disciplinare della squalifica non potrà essere inferiore a 3 (tre) giornate, come previsto dalla normativa di riferimento.

Soracreppa Martino (n. tessera 301956)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 65.00, quindi dopo il tempo supplementare (termine del tempo di gioco), mentre vi erano in atto i preparativi per l'esecuzione dei tiri di rigore, al predetto tesserato, con la qualifica



di accompagnatore della squadra H.C. Fassa Falcons, veniva comminata una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 39.5, punto VIII del Regolamento Ufficiale di Gioco, in quanto, trovandosi nella panchina dei giocatori della squadra ospitante, compiva gesti osceni in direzione del capo arbitro, mandando quest'ultimo un paio di volte "a quel paese". Soltanto grazie all'intervento dell'allenatore, il predetto tesserato abbandonava la panchina.

Ciò premesso, il comportamento ingiurioso assunto dal predetto tesserato comporta, in assenza di precedenti specifici contestabili, la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività sportiva, organizzativa e di rappresentanza in seno alla società di appartenenza per la durata di giorni 10 (dieci), pari al minimo edittale previsto dalla normativa di riferimento, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.H.C.Fassa Società Sportiva Dilettantistica arl (020).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi